Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 maggio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Decreto 16 ottobre 1952
registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1953
registro n. 9 Africa Italiana, foglio n. 65

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

DI MARINO Alfonso fu Michele, classe 1893, maggiore in servizio permanente effettivo del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. — Già distintosi in dure alterne vicende belliche, comandante di battaglione di retroguardia a colonna incaricata di azione contro ribelli su vasta plaga, essendo stata la testa della colonna attaccata, accorreva prontamente coi propri reparti, e dopo aver fermato l'avversario, lo poneva in fuga con deciso assalto alla baionetta. — Passo Scerafit (A. O.), 4-5 novembre 1938.

ALBERINI Renato di Siverio, classe 1916, sottotenente di fanteria di complemento del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. - Comandante di plotone comando di battaglione coloniale, già distintosi in precedenti azioni, in giornata di violenti combattimenti, caduti alcuni portaordini, recapitava personalmente gli ordini là dove più grave era il pericolo e, portati in linea i propri uomini, li guidava all'attacco gareggiando con essi in bravura. — M. Zama (A. O.), 22 marzo 1940-Gueda Ghdel (A. O.), 28 marzo 1940; Embur (A. O.), 10 aprile 1940.

GAROLI Giorgio di Giuseppe, classe 1911, sottotenente medico di complemento del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. — Ufficiale medico di battaglione coloniale, in aspro combattimento, noncurante del micidiale fuoco avversario, si trasferiva con ammirevole ardire da un posto all'altro, per soccorrere i feriti. All'assalto alla baionetta si slanciava fra i primi sulle posizioni avversarie dove proseguiva l'opera preziosa. — Passo Scerafit-Marabetiè (A. O.), 5 novembre 1938.

CROCE AL VALOR MILITARE

FINELLI Michele fu Antonio, classe 1916, tenente del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. — Comandante di compagnia guidava sotto violento fuoco nemico il reparto all'assalto di munita posizione avversaria gareggiando in bravura con i reparti laterali e catturando armi e munizioni. — Passo Scerafit-Marabetiè (A. O.), 5 novembre 1938.

NATALE Luigi di Francesco, classe 1915, tenente del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. — Comandante di compagnia di mitraglieri, già distintosi in precedenti azioni, in una giornata di aspro combattimento, ad un tentato aggiramento da parte del nemico, con il fuoco delle sue armi ne arrestava prima il movimento, lo assaltava poi alla baionetta alla testa del suo reparto, e lo inseguiva infine con il fuoco delle sue armi. — Passo Scerafit-Marabetiè (A. O.), 5 novembre 1938.

SOLDATI Bruno di Antonio, classe 1911, tenente di complemento del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. — Comandante di compagnia guidava i suoi uomini con slancio all'attacco di munite posizioni avversarie ed inseguiva poi il nemico, costringendolo alla fuga ed a lasciare sul terreno numerosi morti, armi e munizioni. — Passo Scerafit-Marabetiè (A. O.), 5 novembre 1938.

CARBONARA Franco fu Vito, classe 1907, tenente del 52° Battaglione coloniale, XI Brigata coloniale. — Aiutante maggiore di battaglione coloniale, in una giornata di aspro combattimento recava personalmente ordini ed avvisi, sostituendosi al personale venuto a mancare, riuscendo a tenere collegati i vari reparti col comando e si slanciava infine con i suoi uomini all'assalto alla baionetta. — Passo Scerafit-Marabetiè (A. O.), 5 novembre 1938.

(2257)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4551.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904, 4 maggio 1942, n. 557, 5 settembre 1942, numero 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612, 23 settembre 1949, numero 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, numero 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304 e 27 ottobre 1951, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'attuale art. 48, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un Istituto di storia economico-sociale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Istituto di storia economico-sociale

Art. 49. — Alla cattedra di storia economica della Facoltà di economia e commercio è annesso un Istituto di storia economica e sociale, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 50. — L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della storia economico-sociale.

Art. 51. — Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata, organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materiale bibliografico, documenti d'archivio, microfilm, organizza e sussidia viaggi e permanenze all'interno ed all'estero.

Art. 52. — Direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di storia economica della Università di Napoli ed, in caso di vacanza chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale della storia economica.

Art. 53. — All'Istituto di storia economica e sociale sono addetti un assistente ed un subalterno, entrambi di ruolo. L'assistente cui sono affidati compiti scientifici e didattici inerenti al suo ufficio, avrà cura altresì della biblioteca dell'Istituto.

Art 54 — Gli studenti della Facoltà iscritti alla storia economica, nonchè i laureati in detta disciplina, possono partecipare a conferenze ed a discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.

Art. 55. — L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio della facoltà di economia e commercio, in base alle modalità che saranno da esso stabilite e alle disposizioni dei fondatori.

Dopo l'attuale art. 149, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di perfezionamento per bibliotecari ed archivisti, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi;

Scuola di perfezionamento per bibliotecari e archivisti

Art. 150. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche ed in materie letterarie.

Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di due anni ed è diviso in due sezioni:

rispettivamente per bibliotecari e per archivisti.

Art 151. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Archivistica;
2) Bibliografia;
3) Catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca:
4) Diplomatica;
5) Paleografia latina;
6) Storia medioevale;
7) Storia moderna;
8) Storia del risorgimento;
9) Storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari degli Stati italiani;
10) Storia del libro.

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Latino medioevale;
3) Paleografia greca e papirologia;
4) Storia della miniatura e delle illustrazioni del manoscritto e del libro.

Art. 152. — Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti alla scuola devono aver superato:

a) gli iscritti al corso bibliotecari:

1) esami biennali di profitto in bibliografia, in catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca, in paleografia latina;

2) esami annuali di profitto in archivistica, in storia medioevale, in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta;

b) gli iscritti al corso di archivisti:

1) esami biennali di profitto in archivistica, in diplomatica, in paleografia latina;

2) esami annuali di profitto in bibliografia, in storia medioevale, in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari degli Stati italiani, in storia del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta.

Art. 153. — L'esame di diploma per ognuna delle specializzazioni consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione su di un tema attinente ad uno degli insegnamenti indicati (e per i complementari, quello prescelto). Tale tema deve essere stato approvato l'anno precedente dal Consiglio direttivo della scuola.

Art. 154. — Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse scolastiche:

tassa di immatricolazione	L. 4.000
tassa annuale di iscrizione	» 14.000
tassa di diploma .	» 6.000
sopratassa annuale per esami di profitto	» 6.000
sopratassa per esami di diploma	» 2.000

La ripartizione delle tasse di immatricolazione e di iscrizione è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Attuale art. 184. — Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in pediatria, sono aggiunti i seguenti:

6) Patologia della seconda e terza infanzia (1° anno);

10) Malattie dermatologiche dell'infanzia (2° anno).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 68. — PALLA

LEGGE 11 aprile 1953, n. 328.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 10. — Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Detta ricostruzione, che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola, non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nella medesima Azienda, verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

La ricostruzione sarà attuata fino alla data del decreto di determinazione delle norme e modalità di cui al comma precedente ed avrà solo effetto giuridico per quanto si attiene al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 16 aprile 1953, n. 329.

Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.

Art. 2.

La spesa, di cui all'art. precedente, graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 aprile 1953, n. 330.

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B* ed *E*, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 2.

Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella *B*, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

Art. 3.

La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *A*.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo Presidente	N.	1
Presidenti di Sezione e Presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	19
Consiglieri	»	120
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
TOTALE	N.	165

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presidente	N.	1

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

TABELLA *B*.

PERSONALE GIUDICANTE O DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	5	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	4	18	1	—	4
Cagliari	1	4	18	1	—	4
Caltanissetta	1	2	10	1	—	3
Catania	1	5	21	1	—	6
Catanzaro	1	5	23	1	—	6
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	12	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	4
Milano	1	11	62	1	1	12
Napoli	1	15	70	1	1	17
Palermo	1	9	35	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	65	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Venezia	1	6	28	1	—	6
TOTALE	22	117	559	22	5	133

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

TABELLA C.

PERSONALE DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO

UFFICI	Cancellerie: Dirigenti di grado VI	Cancellerie in sotto ordine: di grado VII	di grado VIII	di gradi inferiori	Totale	Segreterie: Dirigenti di grado VI	Segreterie in sotto ordine: di grado VII	di grado VIII	di gradi inferiori	Totale
Corte di cassazione	1	18	18	13	50	1	1	2	5	9
Corti di appello di:										
Ancona	1	3	4	3	11	1	1	2	2	6
Bari	1	7	7	6	21	1	2	2	2	7
Bologna	1	7	7	9	24	1	2	2	2	7
Brescia	1	3	4	5	13	1	1	1	2	5
Cagliari	1	6	7	6	20	1	1	2	3	7
Caltanissetta	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Catania	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Catanzaro	1	7	7	7	22	1	1	2	2	6
Firenze	1	7	7	8	23	1	1	2	3	7
Genova	1	7	9	8	25	1	2	2	2	7
L'Aquila	1	3	3	4	11	1	1	1	2	5
Lecce	1	3	3	4	11	1	1	1	2	5
Messina	1	3	7	5	16	1	2	2	2	7
Milano	1	12	16	14	43	1	4	4	4	13
Napoli	1	12	16	26	55	1	5	7	8	21
Palermo	1	7	13	16	37	1	2	4	4	11
Perugia	1	2	3	4	10	1	1	1	1	4
Potenza	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Roma	1	12	16	16	45	1	4	4	7	16
Torino	1	7	12	15	35	1	2	3	3	9
Trento	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Venezia	1	3	7	13	24	1	2	2	3	8
TOTALE	23	142	182	198	545	23	40	51	64	178

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	Uffici: Corte di Cassazione	Procura generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale Superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso Corti di appello	Tribunali	Procura della Repubblica presso i tribunali	Preture	TOTALE
Magistrati di cassazione	140	25	1	139	27	9	9	—	350
Magistrati di appello	—	—	—	559	133	394	153	121	1.360
Magistrati di tribunale	—	—	—	—	—	1.660	450	1.383	3.493
Uditori:									
con funzioni di vice pretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALE	140	25	1	698	160	2.063	612	1.704	5.553

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

UFFICI	Di grado VI	VII	VIII	Inferiori all' VIII	TOTALE
Corte di cassazione	1	18	18	13	50
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	1	2	5	9
Corti di appello	22	124	164	185	495
Procure generali presso le Corti di appello	22	39	49	59	169
Tribunali	—	221	365	1.410	1.996
Procura della Repubblica presso i Tribunali	—	171	140	551	862
Preture	—	10	123	2.535	2.673
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle preture	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giusta tabella *A*, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881	—	25	31	191	247
TOTALE	46	627	897	4.949	6.519

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 331.

Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio da conferirsi ai militari di ogni grado dell'Esercito e della Marina, quale risulta modificato dal regio decreto 29 luglio 1906, n. 470;

Visto il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente l'istituzione del distintivo di onore per i mutilati di guerra;

Visto il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, che istituisce per gli ufficiali dell'Esercito la medaglia militare al merito di lungo comando;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, che estende ai sottufficiali dell'Esercito il conferimento della medaglia militare al merito di lungo comando;

Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, nella parte riguardante la istituzione della medaglia al valore aeronautico, quale risulta modificato dal regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, recante norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, quale risulta modificato dal regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I modelli della croce per anzianità di servizio, del distintivo d'onore per i mutilati di guerra, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, rispettivamente contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 firmati dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 128. — PALLA

N. 1

CROCE PER ANZIANITA DI SERVIZIO

IN ARGENTO per Sottufficiali con 16 anni di servizio

IN ORO per Ufficiali con 25 anni di servizio

IN ARGENTO per Sottufficiali con 25 anni di servizio

IN ORO per Ufficiali con 40 anni di servizio

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

N. 2

DISTINTIVO D'ONORE PER I MUTILATI DI GUERRA

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

N. 3

MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

N. 4

MEDAGLIA AL VALORE AERONAUTICO

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

N. 5

MEDAGLIA MILITARE AERONAUTICA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 332.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La lettera *e*) del punto primo delle disposizioni preliminari del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *e*) l'Accademia aeronautica, la Scuola di applicazione e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 67. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953, n. 333.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad acquistare un immobile per la costruzione della sala di contrattazione per operatori di mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 413/15 del 18 novembre 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona — che, con decreto n. 1589 in data 7 dicembre 1951, del Presidente della Repubblica, venne autorizzata ad acquistare un immobile per la costruzione della sala di contrattazione per operatori di mercato — ha stabilito di acquistare un secondo immobile al fine di disporre della zona di terreno edificatorio necessaria per detta costruzione, a mano a mano che gli altri immobili ivi esistenti siano disponibili per la vendita;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona, è autorizzata ad acquistare dal sig. Portesani Romeo di Innocente, un immobile, sito in via Lanaioli n. 43, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 413/15 del 18 novembre 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 66. — PALLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 334.

Prelevazione di L. 359.650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 359.650.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario* 1952-53.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On. concerne la prelevazione di L. 359.650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, onde sopperire al seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro:

Rimborso all'Istituto Poligrafico delle spese per stampati e pubblicazioni (per occorrenze di carattere urgente relative all'attuazione dei provvedimenti di riforma fondiaria in alcune zone di territorio nazionale, compresa la stampa di circa 2400 decreti di esproprio e l'inserimento di essi nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti L. 200.000.000

Ministero delle finanze:

Acquisto di stabili e terreni . . . . . . » 55.000.000

(somma intesa all'acquisto di uno stabile in Venezia, già tenuto in parziale locazione per i servizi della Guardia di finanza in quella città, posto in vendita dal proprietario e necessario ai fini di un'adeguata sistemazione dei Comandi e reparti di detta sede)

Ministero della pubblica istruzione:

Assegnazione a favore dell'Accademia d'arte drammatica (somma necessaria per assicurare il funzionamento di tale Istituto nelle more del concretamento di misure di carattere legislativo intese al riordinamento dell'Istituto medesimo ed alla sua sistemazione finanziaria)	L.	4.650.000

Ministero dell'interno.

Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati (in relazione ad inderogabili esigenze di carattere urgente)	»	100.000.000
Totale	L.	359.650.000

Poichè per l'assegnazione della predetta somma di lire 359.650.000 ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad essa mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim per il tesoro PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, nn. 910 e 913 e 31 ottobre 1952, nn. 1330 e 1332:

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, è autorizzata la prelevazione di L. 359.650.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 449. — Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc.	L.	200.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 276. — Acquisto di stabili e terreni	»	55.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 196. — Accademia nazionale d'arte drammatica, ecc.	»	4.650.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 66. — Spese confidenziali, ecc.	»	100.000.000
Totale	L.	359.650.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n, 76, *foglio n*. 90. — PALLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 335.

Prelevazione di L. 755.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 755.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On. concerne la prelevazione di L. 755.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:		
Somministrazione al comune di Cortina d'Ampezzo per l'urgentissimo avviamento dei lavori relativi alle opere ed attrezzature sportive indispensabili per una efficiente organizzazione delle Olimpiadi invernali del 1956 in quella località		L. 200.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Spese per la Conferenza in Roma, dei Ministri degli esteri della Comunità Europea:		
spese per i locali e varie di funzionamento	L. 7.500.000	
spese di rappresentanza	» 3.500.000	
compensi speciali al personale addetto alla Conferenza	» 2.000.000	
		L. 13.000.000
Spese per iniziative di carattere urgente intese a fronteggiare inderogabili necessità in atto per l'assistenza dei nostri lavoratori emigrati all'estero	L. 20.000.000	
		L. 33.000.000
Ministero dell'interno:		
Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati (somma occorrente per indilazionabili necessità dei servizi repressivi attuati a mezzo dell'Arma dei carabinieri)		L. 7.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Spese per interventi di pronto soccorso in occasione di pubbliche calamità (per sopperire alle più urgenti occorrenze determinate dalle alluvioni testè verificatesi in Sicilia ed in Sardegna)		L. 300.000.000
Ministero dei trasporti:		

Spese per il servizio automobilistico nell'interesse delle Amministrazioni centrali dello Stato (in relazione a sopravvenute inderogabili neces-

sità connesse con il potenziamento di talune attività comportanti maggiori prestazioni da parte del servizio di che trattasi, nonchè con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1952, n. 1503, che autorizza l'assegnazione di un'autovettura ai magistrati e funzionari di 1° e 2° grado collocati a riposo per limiti di età o per infermità ed abbisognevoli di un mezzo di trasporto, per ragioni di salute) L. 25.000.000

Ministero della difesa:

Spese per missioni e servizi di carattere internazionale (in relazione ad urgenti necessità per il funzionamento della ripristinata unità ospedaliera della Croce Rossa Italiana in Corea) L. 190.000.000

Totale L. 755.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910, 25 luglio 1952, n. 1067, 14 agosto 1952, n. 1136 e 31 ottobre 1952, numeri 1325, 1327 e 1332;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 755.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 531 *quinquies* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere al comune di Cortina d'Ampezzo per provvedere all'esecuzione di opere necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi invernali che avranno luogo in quel comune nel 1956 L. 200.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 91. — Rimpatri di nazionali indigenti, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 127 *sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la Conferenza dei Ministri degli Esteri della Comunità Europea »). — Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, acquisto di pubblicazioni, impianto e manutenzione dei telefoni, adattamento dei locali, trasporto e automezzi L. 7.500.000

Cap. n. 127 *septies* (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza. » 3.500.000

Cap. n. 127 *octies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere a funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 2.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 66. — Spese confidenziali, ecc. » 7.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 202. — Spese, ecc. per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità » 200.000.000

Cap. n. 206. — Spese, ecc., per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità » 100.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 45. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. » 25.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 35. — Spese, servizi, missioni, ecc. » 190.000.000

Totale . . L. 755.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 88. — PALLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1953, n. 336.

Prelevazione di L. 2.236.578.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 2.236.578.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On. concerne la prelevazione di L. 2.236.578.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:
Ufficio della Presidenza del Consiglio:

Spese riservate	mil.	200 —		
Spese assistenziali di carattere riservato	»	185.2		
Spese per la propaganda di italianità	»	50 —	mil.	435.2

(assegnazioni tutte di carattere riservato che traggono origine dalla contingente situazione interna ed internazionale)

Consiglio di Stato:

Compensi speciali	»	1.4
	mil.	436.6

(in relazione ad urgenti necessità di servizio che richiedono eccezionali prestazioni da parte del personale, non retribuibili nei modi normali)

Ministero degli affari esteri

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	200 —

(assegnazione connessa con indilazionabili esigenze determinate dalla contingente situazione)

Ministero dell'interno:

Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati (in relazione ad inderogabili esigenze di carattere urgente)	mil.	50 —		
Assegni ad Istituti di pubblica beneficenza (in relazione alla necessità di inderogabili prestazioni di carattere assistenziale)	»	750 —		
Sussidi in danaro a favore dei profughi (in relazione alle indilazionabili necessità derivanti dall'applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137)	»	800 —	»	1.600 —
			mil.	2.236.6

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 31 ottobre 1952, nn 1325 e 1332;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 2.236.578.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 51. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	200.000.000 —
Cap. n. 78. — Compensi speciali, ecc. per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 530. — Spese per la propaganda di italianità, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 531. — Spese assistenziali di carattere riservato	»	185.178.000 —
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 99. — Spese riservate, ecc.	»	200.000.000 —
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 66. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 78. — Assegni a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	750.000.000 —
Cap. n. 130-*bis* (di nuova istituzione). — « Sussidi in denaro per l'assistenza ai profughi di cui all'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 »	»	800.000.000 —
Totale	L.	2.236.578.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 22 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 89. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Antonello da Messina.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, numero 4439, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Antonello da Messina;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo da L. 25 commemorativo di Antonello da Messina è stampato in rotocalco su carta bianca liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 36 x 21 e formato carta di mm. 40 x 24 con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico della ruota alata, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta riproduce l'autoritratto di Antonello visto di tre quarti su fondo pieno. In alto, in un rettangolino a leggera tinta, vi è la leggenda in carattere bastoncino pieno « Repubblica Italiana »; in basso, su parte del corpo del dipinto, vi è, in carattere bastoncino chiaro, a sinistra, la leggenda « Poste », a destra, « Lire 25 »; poste sotto all'autoritratto, vi sono, su tre righe, le leggende in carattere bastoncino pieno su fondo a leggera tinta « Mostra di Antonello e della pittura del '400 Siciliano Messina 1953 ».

Il francobollo è stampato in colore rosso mattone.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1953
Registro n. 11 Ufficio riscontro poste, foglio n. 101. — FAGGIANI

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1953.

Protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nella « XXXI Fiera campionaria internazionale di Padova » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 3 aprile 1953, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera campionaria internazionale » di Padova, che doveva aver luogo dal 1° al 14 giugno 1953;

Considerato che la Direzione generale del commercio interno ha stabilito che il periodo di svolgimento della manifestazione stessa sia spostato dal 1°-14 giugno al 13-28 giugno 1953;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 24 marzo 1953 viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera campionaria internazionale » di Padova, che avrà luogo in Padova dal 13 al 28 giugno 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2277)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1953.

Protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nel « II Salone internazionale dell'imballaggio », in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 3 aprile 1953, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone internazionale dell'imballaggio » di Padova che doveva aver luogo dal 1° al 14 giugno 1953:

Considerato che la Direzione generale del commercio interno ha stabilito che il periodo di svolgimento della manifestazione stessa sia spostato dal 1°-14 giugno 1953 al 13-28 giugno 1953;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 24 marzo 1953 viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale dell'imballaggio » che avrà luogo in Padova dal 13 al 28 giugno 1953 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, numero 929 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 2 maggio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli Strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

Addì 30 aprile 1953, in base all'autorizzazione disposta con legge 12 marzo 1953, n. 228, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

(2298)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2300)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari è vacante di cattedra di istituzioni di diritto pubblico cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Numero del titolo provvisorio: 277030, serie A. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Venezia. — Persona che ha denunziato il titolo: Cassa di risparmio di Venezia (sede di Venezia). — Capitale nominale L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	626 —
» Milano	624,91	626,50
» Napoli	624,85	625 —
» Palermo	624,90	626,15
» Roma	624,89	626,75
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	626,50

Media dei titoli dell'11 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	80,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,875
Id. 5 % 1936	92,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	626,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1953, riguardante la ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro, a pagina 1094 (alla ottava riga dopo la parola « Membri ») dove è detto Solinas dott. Gonario, leggasi Solinas dott. Gregorio.

(2283)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreto di rettifica delle graduatorie di merito dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua e letteratura inglese » negli istituti medi di I grado (classe di concorso VI. b) della lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A (classe di concorso A. V. i) della lingua inglese nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV. i).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'istanza del prof. Ricevuto Enrico fu Damiano intesa ad ottenere la correzione del punteggio attribuito, in ordine alla valutazione del servizio di combattente, dalla Commissione giudicatrice delle classi di concorso a posti di ruolo speciale transitorio, A.V.i, VI.b, Avv. XIV.i, per l'insegnamento della lingua inglese rispettivamente negli istituti tecnici, nella scuola media e nei corsi e scuole di avviamento;

Riesaminata la documentazione prodotta dal candidato;

Ritenuto che effettivamente la Commissione, per mero errore, ha trascurato la valutazione di uno dei due periodi di servizio di combattente prestato dal candidato;

Veduto l'art. 15 del regolamento per i concorsi a posti di ruolo speciale transitorio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio, classe A.V.i, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 1952, registro n. 25, foglio n. 380;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio, classe VI b, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 96;

Veduto il decreto Ministerale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio, classe Avv. XVI.i, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 378;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie per le classi A.V.i, VI.b e Avv XIV.i, del concorso a posti di ruolo speciale transitorio vengono modificate rispettivamente nel senso che il nominativo di Ricevuto Enrico fu Damiano occupa il posto n. 232 con punti 71,75 anzichè il posto n. 243 con punti 69,75 per la classe A.V.i, il posto n. 316 con punti 80 anzichè il posto n. 332 con punti 78 per la classe VI.b, il posto n. 239 con punti 80 anzichè il posto n. 249 con punti 78 per la classe Avv. XIV.i.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Registro n. 14, foglio n. 340. — BARONE

(2115)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 34580 del 15 dicembre 1952, con il quale è stato approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 41556 del 31 dicembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 34581 del 16 dicembre 1952, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Anselmi Ada si è resa vacante la condotta ostetrica di Palazzata del comune di Sanseverino Marche;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Moroni Iolanda è dichiarata vincitrice della condotta di Palazzata di Sanseverino Marche in sostituzione dell'ostetrica Anselmi Ada, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Sanseverino Marche.

Macerata, addì 14 aprile 1953

Il prefetto: CARELLI

(2150)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti numeri 84985 e 85296 Div. 3/1 in data 15 settembre 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'ostetrica regolarmente interpellata a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Borgo San Giovanni;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria della concorrente dichiarata idonea e delle preferenze indicate a suo tempo dalla stessa concorrente interessata, la quale, interpellata a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rozza Maria è assegnata alla condotta di Borgo San Giovanni.

Il sindaco del Comune sopra segnato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 27 aprile 1953

Il prefetto: CAPPA

(2270)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.